

COMUNE DI LU E CUCCARO MONFERRATO

Provincia di Alessandria

STATUTO COMUNALE

APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 7 IN DATA 08/04/2024

**Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 18/07/2024 al 17/08/2024 per 30 giorni consecutivi
Pubblicato sul B.U.R. Piemonte n. 27 del 04/07/2024 – Sezione Annunci Legali**

ENTRA IN VIGORE DAL 18/08/2024

INDICE

LO STATUTO COMUNALE

TITOLO I - AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE

- Art. 1 Autonomia del Comune
- Art. 2 Sede e territorio
- Art. 3 Finalità – Forme di cooperazione
- Art. 4 Statuto comunale
- Art. 5 Regolamenti
- Art. 6 Albo Pretorio on line
- Art. 7 Stemma e Gonfalone
- Art. 8 Santo Patrono

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I – Gli organi di governo

- Art. 9 Organi

Capo II - Il Consiglio

- Art. 10 Elezione, composizione e durata
- Art. 11 I Consiglieri
- Art. 12 Prerogative consiliari
- Art. 13 Prima seduta del Consiglio
- Art. 14 Sindaco quale presidente del Consiglio
- Art. 15 Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente
- Art. 16 Competenze del Consiglio
- Art. 17 Adunanze del Consiglio
- Art. 18 Funzionamento del Consiglio

Capo III – Il Sindaco

- Art. 19 Il Sindaco
- Art. 20 Competenze del Sindaco
- Art. 21 Il Vice Sindaco
- Art. 22 Deleghe ed incarichi

Capo IV – La Giunta

- Art. 23 Composizione della Giunta
- Art. 24 Funzionamento della Giunta
- Art. 25 Competenze della Giunta
- Art. 26 Revoca degli Assessori

Capo V – Norme comuni

- Art. 27 Mozione di sfiducia
- Art. 28 Obblighi di astensione

TITOLO III – INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 29 Libere forme associative
- Art. 30 Forme di consultazione della popolazione
- Art. 31 Referendum comunali
- Art. 32 Petizioni – Proposte - Istanze
- Art. 33 Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

TITOLO IV – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I – L'organizzazione amministrativa

- Art. 34 Ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 35 Ufficio di Staff
- Art. 36 Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale
- Art. 37 Incarichi ed indirizzi di
- Art. 38 Il Segretario Comunale
- Art. 39 Gestione Amministrativa
- Art. 40 Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei responsabili dei servizi
- Art. 41 Le determinazioni

Capo II – La Responsabilità

- Art.42 Responsabilità Verso il Comune e soggetti terzi

Capo III – I servizi pubblici locali

- Art. 43 I servizi pubblici locali

TITOLO V - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

- Art. 44 Rinvio

TITOLO VI – FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 45 Autonomia finanziaria
- Art. 46 Demanio e patrimonio
- Art. 47 Revisore dei Conti

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 48 Modificazioni e abrogazione dello Statuto
- Art. 49 Entrata in vigore
- Art. 50 Norma di rinvio.

LO STATUTO COMUNALE

TITOLO I - AUTONOMIA E FINALITÀ DEL COMUNE

Art. 1

Autonomia del Comune

Il Comune di Lu e Cuccaro Monferrato deriva dalla fusione degli ex Comuni di Lu e di Cuccaro Monferrato, giusta Legge Regionale n. 1 del 22 gennaio 2019. Esso è espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita. Dato che il Comune nasce dalla fusione di due municipalità paritarie che autonomamente e volontariamente l'hanno progettata e realizzata, lo stesso dovrà in ogni suo atto perseguire la parità e l'uguaglianza di trattamento in tutto il territorio e in tutte le frazioni intervenendo laddove più abbisogna con il fine di ben amministrare e di far sì che la vita dei suoi cittadini, attraverso la giusta erogazione dei servizi necessari, sia agevole ovunque.

Il Comune, riconosciuta la grande valenza delle vicende storiche che hanno forgiato le comunità, favorisce la loro conoscenza e divulgazione nella consapevolezza che attraverso la profonda condivisione delle proprie radici si può costruire un futuro di prosperità.

Il Comune, riconosciuta l'importanza degli aspetti ambientali e paesaggistici del luogo tutela gli stessi considerandoli veicolo di sviluppo per il territorio.

Rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica, nei rapporti con lo Stato, con la Regione Piemonte, con la Provincia di Alessandria e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e finanziaria (in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario).

È titolare di funzioni amministrative e poteri propri ed esercita le funzioni conferite con Legge dello Stato e della Regione.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

Il Comune riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.

Art. 2

Sede e territorio

La sede centrale del Comune è sita presso il Municipio dell'ex Comune di Lu. La sede decentrata è ubicata presso il Municipio dell'ex Comune di Cuccaro.

Gli organi istituzionali del Comune possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in luoghi diversi dalla sede comunale. Il territorio del Comune si estende per 27,09 Km², confina con i Comuni di Mirabello Monferrato, Occimiano, San Salvatore Monferrato, Quargnento, Fubine Monferrato, Camagna Monferrato, Vignale Monferrato e Conzano.

Il Comune è costituito anche dalle seguenti Frazioni: Borghina, Bodelacchi, Trisoglio, Martini.

Art. 3

Finalità – Forme di cooperazione

1. Il Comune esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità municipale, salvo che, per assicurare l'esercizio unitario, le stesse siano conferite agli altri Enti di cui all'art. 118 comma 1 della Costituzione, sulla base dei principi ivi previsti.
2. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
3. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali ed economiche all'Amministrazione.
4. La sfera di Governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il sostegno alla realizzazione di un sistema efficiente di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - b) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita promuovendo attività ricreative, sportive e socioculturali;
 - c) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, religioso presente sul territorio, impegnandosi altresì nella salvaguardia delle tradizioni della realtà locale a cui storicamente appartiene;
 - d) concorre con gli strumenti individuati nella legge e nel regolamento all'assistenza di persone anziane e particolarmente bisognose e degli indigenti ed all'infanzia.
6. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione, nonché con le Unioni di Comuni del territorio, sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia, per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali che promuova lo sviluppo economico, sociale e civile.

Art. 4

Statuto comunale

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
3. Le modifiche dello Statuto possono essere precedute da idonee forme di consultazione e sono approvate dal Consiglio anch'esse con le procedure previste dalla legge.
4. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
5. Lo statuto deve essere a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

Art. 5

Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di competenza.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
4. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 6

Albo Pretorio on line

1. Il Comune dispone, all'interno del proprio Sito istituzionale, di un Albo Pretorio Elettronico, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

Art. 7

Stemma e Gonfalone

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con la dicitura di **“Comune di Lu e Cuccaro Monferrato”**; avrà un proprio stemma e un proprio gonfalone, secondo descrizione e modello approvato con apposito futuro decreto del Presidente della Repubblica. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, può essere esibito.

Fino alla concessione del nuovo stemma e gonfalone ufficiale, il Comune potrà utilizzare i vecchi gonfaloncini degli estinti comuni di Lu e Cuccaro Monferrato.

La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 8

Santo Patrono

Il Comune riconosce come proprio patrono San Valerio, la cui festività annuale ricorre il 22 Gennaio, data del rinvenimento all'inizio del IV secolo – secondo la tradizione locale – delle sue spoglie mortali in un campo ubicato al confine tra Lu e Occimiano. Il culto di tale santo divenne, grazie all'energica ed oculata gestione delle amministrazioni comunali succedutesi nei secoli, uno straordinario strumento di coesione sociale, di inclusione e di cultura, come ben testimoniano la varietà delle sue vicende.

Per la comunità di Cuccaro nel mese di febbraio si celebra il ricordo di Santa Apollonia, già patrona della comunità.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Capo I

ORGANI ED ATTRIBUZIONI

Art. 9

Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

Capo II - Il Consiglio

Art. 10

Elezione, composizione e durata

1. Il Consiglio Comunale è eletto con le modalità previste dalla legge ed è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri previsto dalla normativa in ragione della consistenza demografica del Comune.
2. La durata in carica dei Consiglieri, il loro numero e posizione giuridica, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.
3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta nel rispetto dei principi del presente statuto, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché ogni altra disposizione necessaria al regolare funzionamento dell'Organo.
4. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa.
5. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
6. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
7. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
8. Il consiglio deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
9. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.
10. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
11. All'esterno degli edifici sedi comunale e sede decentrata, in cui si tengono adunanze e si

svolgono le attività di servizio pubblico, sono poste la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea nonché quella della Regione Piemonte.

Art. 11

I Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
4. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni.
5. Le interrogazioni, interpellanze e le mozioni sono discusse all'inizio di ciascuna seduta consiliare secondo le norme del regolamento.
6. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte.
7. Oltre che nei casi previsti dalla legge, il consigliere che non interviene a 4 (quattro) sedute consecutive del consiglio, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto. Il Sindaco, procede ad inviare allo stesso, contestazione delle assenze effettuate e non giustificate, richiedendo allo stesso di comunicare, entro 10 (dieci) giorni, le eventuali cause giustificative delle assenze. Qualora, decorsi 10 (dieci) giorni, il consigliere non presenti giustificazioni delle assenze, il consiglio ne dichiara la decadenza.
8. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge.

Art. 12

Prerogative consiliari

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire a tutti i Consiglieri, l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, e degli enti dipendenti.

Art. 13

Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Sindaco.
3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
4. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 14

Sindaco quale Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco quale Presidente del Consiglio:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale;
- b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
- f) convoca e presiede la conferenza degli eventuali Capigruppo;
- g) assicura adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- h) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.

2. Il Sindaco quale Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 15

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'ente

1. Il Sindaco definisce le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta - sentita la Giunta - al Consiglio Comunale per l'approvazione entro novanta giorni dall'insediamento dello stesso.

2. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione palese.

3. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico- amministrativo del consiglio.

Art. 16

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

Art. 17

Adunanze del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone; possono svolgersi in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati,

comprendendo nel computo anche il Sindaco, eccetto che per l'approvazione dello Statuto o di atti con maggioranza qualificata previsti dalla Legge.

3. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza dei voti validi.

4. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

5. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di 24 ore.

La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno è effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti da consegnarsi a ciascun Consigliere.

L'integrazione dell'ordine del giorno con argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per i quali è già stata effettuata la convocazione, può essere effettuata 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio e deve essere adeguatamente pubblicizzato. La documentazione deve essere messa a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima della seduta, se ordinaria, due giorni prima se straordinaria e 12 ore prima se d'urgenza.

In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione e decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino a nuove elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Art. 18

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle eventuali commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

3. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;

b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;

c) la eventuale formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione in tal caso della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;

d) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle eventuali commissioni consiliari;

e) è consentito lo svolgimento del consiglio comunale con collegamento in video conferenza nel rispetto delle prerogative di ciascun componente previste dalla Legge.

Capo III - Il Sindaco

Art. 19 Il Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale; l'elezione, l'incompatibilità, le dimissioni, la decadenza sono disciplinate dalla Legge, cui si fa rinvio.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.
3. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
4. Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
5. Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla Legge ed esercita le funzioni delegategli secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.
6. Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
7. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l'elezione del Consiglio medesimo, pronunciando la seguente formula: *“Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”*.
8. Le dimissioni, presentate dal Sindaco diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio.
9. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 20 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
3. Il Sindaco esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge; emana le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
5. Il Sindaco nomina, e revoca, il Segretario Comunale e conferisce gli incarichi di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli eventuali di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
6. Il Sindaco indice i referendum comunali.

7. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.
8. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
9. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura.
10. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
11. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici, le informazioni e gli atti, anche riservati.
12. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

Art. 21

Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 22

Deleghe ed incarichi

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega – in forma scritta obbligatoria – indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce; il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
9. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

10. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
11. Non è consentita la mera delega di firma.

Capo IV - La Giunta

Art. 23

Composizione della Giunta

1. La Giunta è l'organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della efficienza. E' composta dal Sindaco che la presiede e dagli Assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco, fino al numero massimo previsto dalla normativa.
2. Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, al quale viene data comunicazione in merito nella prima seduta successiva alle elezioni amministrative.
3. Possono essere nominati fino ad un massimo di 2 (due) Assessori, anche non facenti parte del Consiglio ed aventi i requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere. Essi partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, discendenti, o parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.
5. Non possono far parte della giunta, penda decadenza d'ufficio, coloro i quali esercitano attività professionale in materia di urbanistica ed edilizia privata e pubblica.

Art. 24

Funzionamento della Giunta

1. Nello svolgimento della propria attività, la Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
4. Per la validità della seduta è richiesta la maggioranza dei componenti la Giunta.
5. La Giunta delibera a maggioranza dei voti.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
7. A discrezione del Sindaco, possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
8. Il proprio eventuale regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.
9. È consentito lo svolgimento delle sedute di Giunta anche in video conferenza nel rispetto delle prerogative dei suoi componenti.

Art. 25

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

2. Adotta gli atti idonei al raggiungimento degli obbiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obbiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni.
3. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.
4. Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo i principi generali stabiliti dal Consiglio.
5. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori e ai Consiglieri deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo Pretorio. Le deleghe sono concesse e revocate dal Sindaco.

Art.26

Revoca degli Assessori

1. Nel corso del mandato amministrativo, il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, compreso il Vicesindaco, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.
2. La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Capo V - Norme comuni

Art. 27

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, deve essere motivata, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art.28

Obblighi di astensione

1. Il Sindaco, i Consiglieri comunali, i componenti la Giunta Comunale, nonché i componenti degli organi delle unioni di Comuni e dei Consorzi fra Enti locali, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni riguardante interessi propri, di parenti od affini fino al quarto grado.
2. Il divieto di cui sopra comporta l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di dette questioni.

3. I componenti la Giunta Comunale, non possono, a pena di decadenza d'ufficio, esercitare attività professionale in materia di urbanistica e edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
4. In ogni caso, il comportamento degli amministratori di cui sopra, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto delle distinzioni tra le reciproche funzioni, competenze e responsabilità.

TITOLO III – INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 29

Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. A tal fine il Comune:
 - a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
 - b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi eventualmente istituiti;
 - c) può affidare alle associazioni, o a comitati appositamente costituiti, l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
 - d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, non avere scopo di lucro, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Art. 30

Forme di consultazione della popolazione

1. Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.
2. La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

Art. 31

Referendum comunali

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione.

2. I referendum consultivi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno il 50% più uno dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
3. Il Segretario Comunale coadiuvato da una commissione consiliare appositamente nominata, composta dal Sindaco, da un rappresentante della maggioranza e da un rappresentante della minoranza, possibilmente esperti in discipline giuridiche, decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria, se del caso previo parere dell'Ufficio Territoriale del Governo.
4. Il Segretario Comunale può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
5. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno.
6. I referendum non possono avere luogo nelle annualità con operazioni elettorali comunali e provinciali e nazionali.
7. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà più uno dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza assoluta dei consensi validamente espressi.
8. Il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
10. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, in apposito regolamento.

Art. 32

Petizioni – proposte – istanze

1. I cittadini residenti, singoli o associati, possono avanzare all'amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte adeguatamente motivate, riguardanti materie di interesse generale o problemi di particolare rilevanza. Alle stesse viene data risposta scritta nei tempi e con le modalità previste dai regolamenti.
2. Qualora le questioni sollevate rivestano particolare rilevanza e rientrino nelle competenze della giunta o del consiglio comunale, le stesse vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo deliberante, invitando il primo firmatario della petizione, istanza o proposta ad illustrare il senso e le motivazioni della stessa, nei termini e con le modalità previsti dai regolamenti. Nel corso della seduta l'organo deliberante provvede ad adottare la decisione dandone comunicazione scritta all'interessato o agli interessati.
3. I cittadini hanno altresì diritto di presentare direttamente al Segretario Comunale o funzionari responsabili di uffici e servizi istanze su problematiche e disservizi per materie e funzioni attinenti alla competenza degli stessi.

Art. 33
Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. In materia di accesso agli atti e documenti si rinvia alla vigente normativa in materia.

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I - L'organizzazione amministrativa

Art. 34
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione generale dell'Ente e quella degli uffici e dei servizi, l'organizzazione comunale, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal consiglio comunale.
3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata e gli atti di gestione del personale conseguenti all'applicazione delle disposizioni generali.
4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
5. La dotazione organica del personale è qualitativamente e quantitativamente dimensionata in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.
6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici definisce le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione del personale e le modalità di revoca dell'incarico.

Art. 35
Ufficio di Staff

La Giunta Comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco ai sensi Art. 90 T.U.E.L.

Ai collaboratori inseriti in detto ufficio, con provvedimento motivato della Giunta, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 36

Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale può determinare nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della stessa.
2. Nell'esercizio di tale attribuzione fra l'altro il consiglio comunale provvede a:
 - a) definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo;
 - b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;
 - c) fissare i limiti del ricorso alle collaborazioni ad elevato contenuto professionale;

Art. 37

Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Stabiliscono in provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.
3. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.
4. La direzione degli Uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al quale si rinvia per ulteriori dettagli.
5. Il comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Art. 38

Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il Segretario comunale ha compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali.
4. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede anche attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali.

5. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività.
6. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei Responsabili degli uffici e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.
7. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.
8. Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli servizi della struttura organizzativa dell'ente.
9. Il Segretario coordina il personale e ne è responsabile.
10. Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell'ente secondo modalità e direttive impartite dal sindaco, nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.
11. Il Segretario roga tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
12. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.
13. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.
14. Per quanto non previsto dal presente articolo, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni in materia.

Art. 39

Gestione amministrativa

1. I dipendenti responsabili dei servizi sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla gestione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi Istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
2. A tal fine ai dipendenti responsabili dei servizi sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione dell'eventuale personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.
3. Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i dipendenti responsabili dei servizi in particolare:
 - a) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari;
 - b) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio;
 - c) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
 - d) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti e dagli altri atti di programmazione approvati;
 - e) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal sindaco.

4. Sono di competenza dei dipendenti responsabili dei servizi gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.

5. Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dipendenti responsabili dei servizi nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

Art. 40

Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei responsabili dei servizi

1. Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai responsabili dei servizi nelle materie rientranti nelle aree in cui hanno competenza:

- a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
- b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

2. Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai responsabili dei servizi e dai funzionari dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 41

Le determinazioni

1. Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre disposizioni di legge, dello statuto o dei regolamenti, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Le determinazioni hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria. Gli stessi seguono il regime di pubblicità proprio degli atti deliberativi di competenza della Giunta.

3. Tutti gli atti dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia e l'ufficio di provenienza.

Capo II – LA RESPONSABILITA'

Art. 42

Responsabilità Verso il Comune e soggetti terzi

Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, il Segretario e i responsabili dei servizi che vengano a conoscenza di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.

Gli Amministratori, il Segretario e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri che hanno partecipato all'atto od operazioni. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Capo III - I servizi pubblici locali

Art. 43

I servizi pubblici locali

1. Il Comune può organizzare la gestione dei servizi che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente in tutte le forme e con tutti gli strumenti consentiti dalla normativa vigente.
2. L'organizzazione, l'esercizio ed il funzionamento dei servizi mediante forme di gestione di cui al comma 1, sono disciplinati dagli appositi regolamenti e/o atti costitutivi.

TITOLO V – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 44

Rinvio

1. In materia di forma associative e di cooperazione e di accordi di programma si rinvia integralmente alle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 45

Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
3. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e o dalle leggi e, applica le tariffe, in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
5. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
6. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al Regolamento di contabilità. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile, attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 46
Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adequata redditività.
4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato dal funzionario Responsabile del Servizio Finanziario.
5. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art. 47
Revisore dei Conti

1. In materia di revisione economico-finanziaria si rinvia integralmente alle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 48
Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale.
2. Le modificazioni e le abrogazioni di cui al precedente comma, se sono dovute a successive nuove disposizioni di legge, si intendono recepite automaticamente senza alcuna procedura di revisione statutaria formale.
3. La dichiarazione di approvazione del nuovo Statuto comporta l'abrogazione del vecchio testo.
4. La dichiarazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art.49
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ed affisso all'Albo Pretorio elettronico per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al presente comma, al Ministero dell'Interno, per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore, dopo aver espletato le modalità previste dall'art. 6 del D.Lgs 267/2000.
4. All'entrata in vigore del presente Statuto è abrogato quello precedente.
5. Al presente Statuto viene data la massima diffusione al fine di garantirne la conoscenza a tutti i cittadini.

Art.50
Norma di Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme previste dall'ordinamento vigente in materia.
